
Regolamento sulla tesoreria del Cantone dei Grigioni

del 19 marzo 2013 (stato 1 aprile 2013)

emanato dal Governo il 19 marzo 2013

visto l'art. 42 cpv. 1 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria cantonale (OGFC)¹⁾

Art. 1 Basi legali e campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento vale per l'Amministrazione cantonale e disciplina la gestione degli investimenti finanziari, delle liquidità e dei debiti. Non vengono inclusi gli investimenti dei beni patrimoniali detenuti a seguito di considerazioni strategiche o nell'interesse pubblico. Essi non rientrano negli investimenti finanziari ai sensi del presente regolamento.

² In virtù delle disposizioni di leggi speciali, in caso di investimenti di fondi e di assunzione di capitale di terzi i seguenti istituti autonomi di diritto pubblico devono rispettare le direttive conformemente agli articoli 3, 5 capoverso 2, 6 e 7:

- a) Alta scuola pedagogica dei Grigioni²⁾
- b) Scuola universitaria professionale dei Grigioni³⁾
- c) Centro di formazione in campo sanitario e sociale⁴⁾
- d) Servizi psichiatrici dei Grigioni⁵⁾

Art. 2 Competenza

¹ Per quanto riguarda le competenze, gli istituti conformemente all'articolo 1 capoverso 2 sono equiparati al Dipartimento delle finanze e dei comuni (Dipartimento).

Art. 3 Principi e compiti principali

¹ Nella gestione degli investimenti finanziari vi è in primo piano la sicurezza. Gli investimenti avvengono in base ai criteri sicurezza, diversificazione e ricavo conforme alle condizioni di mercato. Essi si fondano su una strategia con limiti di investimento orientati ai rischi per controparte.

¹⁾ CSC [710.110](#)

²⁾ CSC [427.205](#); art. 8

³⁾ CSC [427.510](#); art. 9

⁴⁾ CSC [432.010](#); art. 13

⁵⁾ CSC [500.920](#); art. 5

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

² L'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari necessari devono avvenire a condizioni possibilmente favorevoli e in considerazione del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e del rischio di rifinanziamento. Va garantito un profilo delle scadenze dei debiti equilibrato.

³ Grazie alla pianificazione corrente e alla gestione della liquidità, l'Amministrazione delle finanze garantisce la solvibilità permanente del Cantone. Le liquidità in eccesso vengono impiegate in primo luogo per l'abbattimento dei debiti.

⁴ L'Amministrazione delle finanze provvede a uno svolgimento trasparente e comprensibile dei diversi compiti. Essa garantisce che le singole operazioni vengano svolte secondo il principio del doppio controllo. Gli accordi scritti con le controparti vengono sottoscritti esclusivamente con firma collettiva a due.

Art. 4 Pianificazione e gestione della liquidità

¹ I flussi di pagamento previsti vengono determinati in base alle notifiche dei dipartimenti e dei servizi, ai valori empirici della tesoreria, al preventivo, alla pianificazione finanziaria, nonché al profilo delle scadenze. Partendo da questa base viene tenuta una pianificazione della liquidità per un orizzonte temporale di 12 mesi su base giornaliera, oppure di 24 mesi su base mensile.

² I dipartimenti e i servizi devono annunciare il prima possibile all'Amministrazione delle finanze imminenti pagamenti in uscita e in entrata. Valgono le scadenze seguenti:

- a) da 1 a 5 milioni di franchi almeno 1 mese in anticipo;
- b) oltre 5 milioni di franchi almeno 2 mesi in anticipo.

Le modifiche a pagamenti in uscita e in entrata già annunciati devono essere comunicate immediatamente.

³ Per uno svolgimento più favorevole del traffico dei pagamenti sono ammessi conti in valuta estera presso banche svizzere o estere fino a un controvalore complessivo pari a 1 milione di franchi. La controparte deve presentare almeno qualità di investimento.

Art. 5 Gestione di investimenti finanziari e debiti

1. Strategia

¹ Il Dipartimento e l'Amministrazione delle finanze fissano per iscritto almeno una volta all'anno la concreta strategia di tesoreria per gli investimenti finanziari e i debiti, nonché per eventuali ulteriori campi d'azione strategici. Nel quadro della strategia fissata, l'Amministrazione delle finanze è competente per l'esecuzione operativa.

² Le operazioni in valuta estera sono ammesse solo se coperte.

Art. 6 2. Investimenti finanziari

¹ La gestione di investimenti finanziari comprende le seguenti componenti dei beni patrimoniali conformemente all'allegato cifra 1 dell'ordinanza sulla gestione finanziaria:

- a) liquidità e investimenti di denaro a breve termine;
- c) investimenti finanziari a breve termine;
- f) investimenti finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1.

² Gli investimenti in valori nominali sono ammessi fino ai seguenti limiti massimi per controparte. Vanno rispettate le disposizioni conformemente alle lettere a – d.

- 1. Limite massimo in franchi per controparte, solo a controparti con sede in Svizzera
 - 1.1. Rating A- A3: 10 milioni
- 2. Limite massimo in franchi per controparte
 - 2.1. Rating A A2: 25 milioni
 - 2.2. Rating A+ A1: 50 milioni
 - 2.3. Rating AA- Aa3: 75 milioni
 - 2.4. Rating AA Aa2: 100 milioni
 - 2.5. Rating AA+ Aa1: 125 milioni
 - 2.6. Rating AAA Aaa: 150 milioni
- a) La base è data dalle classificazioni delle agenzie di rating Standard & Poor's, Moody's o Fitch al momento della chiusura dell'operazione. Se sono disponibili diversi rating, fa stato la classificazione più bassa. Dove non vi sono classificazioni di agenzie di rating ci si basa sui rating della Banca cantonale zurigese o di altre banche svizzere;
- b) Al momento della chiusura di nuove operazioni vanno considerati in modo orientato ai rischi anche i credit default swaps (CDS) conformemente alle indicazioni della Banca Cantonale Grigione;
- c) Per crediti su conti correnti con trasferimento illimitato, il limite superiore è aumentato di 25 milioni di franchi;
- d) Per investimenti presso la Banca Cantonale Grigione non esiste un limite massimo.

³ Per la conclusione di investimenti finanziari conformemente al capoverso 2 è competente il direttore della tesoreria o il suo sostituto. Per ogni operazione, lo stesso giorno è necessario richiedere la firma del direttore dell'Amministrazione delle finanze o del suo sostituto e conservarla con il dossier.

⁴ La competenza per l'acquisto e per la vendita di altri investimenti finanziari, come ad esempio titoli di partecipazione, prodotti strutturati o mandati di gestione patrimoniale, spetta al Dipartimento per un importo fino a 25 milioni di franchi e al Governo per importi superiori.

Art. 7 3. Debiti

¹ È ammessa l'assunzione di capitale di terzi da finanziatori in Svizzera o domiciliati all'estero.

² La raccolta di fondi a breve termine con durate fino a 12 mesi avviene di regola sotto forma di anticipi fissi con durate e tassi d'interesse fissi. A seconda della situazione di mercato e dell'entità del finanziamento è possibile anche una soluzione transitoria tramite crediti in conto corrente.

³ La raccolta di fondi a lungo termine con durate di oltre 12 mesi avviene di regola nelle forme seguenti:

- a) prestiti pubblici quotati in borsa;
- b) allocazioni private con uno o più investitori;
- c) riconoscimenti di debito;
- d) mutui ipotecari.

⁴ Conformemente alle direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in caso di mutui senza deduzione dell'imposta preventiva bisogna osservare il possibile numero di singoli finanziatori.

⁵ Per l'assunzione di debiti a breve termine con durata fino a 12 mesi è competente il direttore della tesoreria o il suo sostituto. Per ogni operazione, lo stesso giorno è necessario richiedere la firma del direttore dell'Amministrazione delle finanze o del suo sostituto e conservarla con il dossier. La somma degli anticipi fissi a breve termine, nonché dei crediti in conto corrente nella sfera di competenza dell'Amministrazione delle finanze è limitata complessivamente a 300 milioni di franchi.

⁶ Per l'assunzione di debiti con una durata superiore a 12 mesi è competente il Dipartimento. Il Governo decide sull'emissione di prestiti dello Stato.

Art. 8 Rischio di fluttuazione del tasso di interesse e rischio di rifinanziamento

¹ Grazie a una gestione dei rischi attiva, la struttura delle scadenze del capitale di terzi viene gestita in considerazione degli investimenti attivi. Bisogna considerare lo sviluppo dei tassi d'interesse e i tassi d'interesse attesi sui mercati finanziari (rischio di fluttuazione del tasso di interesse), nonché la possibilità di un finanziamento più difficile in seguito alla diminuzione della solvibilità o di disfunzioni sui mercati finanziari (rischio di rifinanziamento).

² Le scadenze dei debiti vanno scaglionate in modo regolare. A titolo di complemento, lo scaglionamento può essere gestito anche con strumenti su saggi di interesse derivati.

³ L'impiego di strumenti su saggi di interesse derivati avviene esclusivamente quale garanzia dei rischi di fluttuazione del tasso di interesse. Prima della chiusura di un'operazione con strumenti derivati, le opportunità e i rischi di una prevista transazione devono essere analizzati, fissati per iscritto e approvati dal Dipartimento nel contesto globale.

Art. 9 Rapporto mensile

¹ L'Amministrazione delle finanze allestisce per la fine di ogni mese un rapporto sulla tesoreria a destinazione del Dipartimento e del Controllo delle finanze. Le parti integranti del rapporto sulla tesoreria sono in particolare:

- a) panoramica liquidità attuale;
- b) panoramica investimenti e debiti della tesoreria;
- c) piano di liquidità per 24 mesi;
- d) panoramica attuale sviluppo dei tassi d'interesse.

Art. 10 Rapporto annuale

¹ L'Amministrazione delle finanze allestisce ogni anno a destinazione del Dipartimento e del Controllo delle finanze un'analisi della performance della gestione delle liquidità a breve termine e confronta il risultato con il benchmark. È determinante il benchmark seguente:

- a) per investimenti di denaro a breve termine: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit;
- b) per raccolte di fondi a breve termine: Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit, più 0,25 per cento.

² Nel rapporto di gestione dell'Amministrazione delle finanze, oltre al confronto con il benchmark per investimenti di denaro a breve termine vengono presentati ulteriori indicatori e indicazioni rilevanti per la gestione della tesoreria.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2013.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
19.03.2013	01.04.2013	atto normativo	prima versione	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	19.03.2013	01.04.2013	prima versione	-